

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

**RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.**

**CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02/07/2010 N. 104**

^^^

**PER: FALBO LORENA** (C.F.: FLBLRN83A61B774P), nata a Cariatì il 21.01.1983 e residente a Palombara Sabina in Strada D. Rotavello n. 89, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: [domeniconaso@ordineavvocatiroma.org](mailto:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org));

**- Ricorrente-**

**CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ M.I.**, in persona del Ministro *pro tempore* – **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliati in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**- Resistente-**

**SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: LIMOSANI CLAUDIA**, residente in [REDACTED]

^^^

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:**

1. Del D.D.G. prot. n. 1207 del 03.08.2023 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato l'elenco dei candidati non vincitori ai fini degli scorrimenti di cui all'art. 5, comma 11 *quater* del D.L. 29 dicembre n. 198, nell'ambito della procedura concorsuale indetta con D.D.G. M.I.M. n. 1081 del 06.05.2022 per la classe di concorso "A026 – Matematica", Regione Lazio, nella parte in cui il nominativo della ricorrente risulta inserito alla posizione n. 8 con il punteggio di 55,75 in luogo di quello spettante pari a 63,25;

2. Del D.D.G. prot. n. 1893 del 22.09.2023 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha decretato l'assegnazione alle province del Lazio dei candidati inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso straordinario *bis* di cui all'art. 59 comma 9 bis del D.L. n. 73/2021, per la classe di concorso "A026 – Matematica", Regione Lazio, individuando i predetti per la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

3. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita nell'elenco dei candidati non vincitori del concorso straordinario *bis* con il legittimo punteggio spettante pari a 63,25, ai fini dello scorrimento della graduatoria *de qua*.

#### **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

Con D.D.G. prot. n. 1081 del 06.05.2022 il Ministero dell'Istruzione e del Merito, già M.I., pubblicava il Bando del concorso straordinario *bis* avente ad oggetto la "*Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*" (**cfr. doc. 1: D.D.G. M.I. prot. n. 1081 del 06.05.2022**).

Ai sensi dell'art. 1 veniva pertanto indetta la procedura concorsuale straordinaria *de qua* per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo.

Più nello specifico, nell'Allegato 1 del Bando di concorso venivano individuate 68 disponibilità per la Regione Lazio e per la classe di concorso "A026 – Matematica" di appartenenza della ricorrente.

L'art. 3 elencava i requisiti per l'ammissione alla predetta procedura concorsuale, quali: <<[...] a. *abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b. non aver partecipato alle procedure di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma; c. avere svolto,*

*a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d); d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre>>.*

L'art. 7 rubricato "*Dichiarazione e presentazione dei titoli*" prevedeva quanto segue:

*<<1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato B al Decreto Ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. La dichiarazione dei titoli è effettuata nell'istanza di partecipazione di cui all'articolo 4. 2. Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'USR responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall'USR stesso, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale. 3. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge>>.*

La procedura concorsuale straordinaria *bis* veniva indetta ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale n. 108 del 28.04.2022, il cui Allegato B individuava i titoli valutabili e la ripartizione dei relativi punteggi, nella seguente misura (**cfr. doc. 2: D.M. n. 108 del 28.04.2022**):

B.4	<b>Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale</b>	
B.4.1	Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto <b>(per ciascun titolo)</b>	<b>Punti 12,50</b>
B.4.2	Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42 <b>(per ciascun titolo)</b>	<b>Punti 12,50</b>
B.4.3	Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 <b>(per ciascun titolo)</b>	<b>Punti 12,50</b>
B.4.4	Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 <b>(per ciascun titolo)</b>	<b>Punti 12,50</b>
B.4.5	Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM <b>(per ciascun titolo)</b>	<b>Punti 12,50</b>
B.4.6	Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e	<b>Punti 7,50</b>

	diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale.	
B.4.7	Laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale o al diploma accademico di II livello di cui ai punti A.1.1 o B.4.6	<b>Punti 3,75</b>
B.4.8	Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato ( <b>si valuta al massimo un titolo</b> ).	<b>Punti 3,75</b>
B.4.9	Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità ( <b>per ciascun titolo</b> )	<b>Punti 5</b>
B.4.10	Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE.	<b>Punti 3,75</b>
B.4.11	Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.4.12.	<b>Punti 2,5</b>
B.4.12	Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889,	<b>a. C1 Punti 3,75</b> <b>b. C2 Punti 5</b>

	pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto ( <b>viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera</b> )	
B.4.13	Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici ( <b>per ogni titolo</b> )	<b>Punti 1,25</b>
B.4.14	Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 25 febbraio 2016, n. 92	<b>Punti 3,75</b>

In data 16.06.2022 la ricorrente, in possesso di tutti i requisiti di accesso alla procedura, presentava la domanda di partecipazione, ove dichiarava i titoli complessivamente posseduti (**cf. doc. 3: Domanda di partecipazione**).

Come titolo di accesso la ricorrente dichiarava di essere in possesso della Laurea magistrale in Architettura e Ingegneria Edile, conseguita in data 22/07/2013 con la votazione finale di 106,00/110.

Tra gli ulteriori titoli valutabili la ricorrente inseriva i seguenti (**cf. doc. 4: Titoli ricorrente**):

- \* DIDATTICA DELL'INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL conseguita in data 05/03/2021 presso l'Università "Giustino Fortunato",
- \* LEARNING RESOURCE NETWORK – Certificazione C2, conseguita in data 24/01/2022 presso PROSPETTIVA SCUOLA srls (centre numBer: IT206);
- \* MASTER I LIVELLO 60 CFU - L'INSEGNAMENTO DELLE MATERIE SCIENTIFICHE NEGLI ISTITUTI SECONDARI, conseguito in data 03/08/2020 presso ECAMPUS UNIVERSITA' POLO DIDATTICO CROTONE;

\* METODOLOGIE DIDATTICHE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DSA conseguito in data 18/07/2020 presso ACCADEMIA DI BELLE ARTI "FIDIA".

Già in data 04.09.2022 la ricorrente trasmetteva alla resistente Amministrazione una istanza di accesso agli atti della procedura, in relazione alla quale chiedeva la rettifica del punteggio, determinata dalla mancata valutazione della Certificazione CLIL e della Certificazione linguistica C2 (***cfr. doc. 5: Istanza di accesso agli atti e riscontro - griglia valutazione***).

La resistente, in riscontro all'istanza trasmessa, trasmetteva la griglia di valutazione della ricorrente e comunicava di non aver proceduto alla valutazione delle predette certificazioni “[...] *poiché trattasi di titolo non autocertificabile non prodotto entro i termini previsti dal bando, mentre il titolo di perfezionamento in CLIL non è stato valutato perché non congiunto a valida certificazione linguistica*”.

Con D.D.G. prot. n. 1207 del 03.08.2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio pubblicava l'elenco dei candidati non vincitori ai fini degli scorrimenti di cui all'art. 5 comma 11 *quater* del d.l. 29 dicembre n. 198, all'interno del quale la ricorrente veniva collocata alla posizione n. 8 con il punteggio complessivo pari a 55,75 (***cfr. doc. 6: D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 1207 del 03.08.2023 e allegato***).

Più nello specifico, come si evince dall'Allegato al predetto decreto, alla ricorrente veniva attribuito, per i titoli posseduti e dichiarati, il parziale punteggio pari a 16,75, ove invece le sarebbe spettato il maggior punteggio di 21,75 per i detti titoli, per complessivi 63,25.

L'Amministrazione resistente è incorsa in una manifesta violazione di legge, in quanto ha collocato la ricorrente all'interno della graduatoria dei non vincitori della procedura *de qua* in una posizione non conforme rispetto ai titoli dalla medesima posseduti e dichiarati.

Difatti, qualora la resistente avesse effettivamente valutato i titoli come previsto dall'Allegato B del D.M. n. 108/2022, il punteggio riconosciuto alla ricorrente sarebbe stato pari a 63,25, in luogo di quello di 55,75, secondo il seguente calcolo:

### Tabella dei titoli

	Tipologia	Punteggio da attribuire	Punteggio attribuito
A.1.1	Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso; abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 <b>(sulla base del punteggio conseguito)</b> . I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti <b>punti 3,75</b>	<b>Punti</b> Sep $\leq 75$ : <b>0 punti</b> $\text{sep} > 75$ : $p - 7$ 5 2 <b>punti</b> arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove $p$ è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi <b>PUNTI</b> <b>10,50</b>	<b>PUNTI</b> <b>10,50</b>
<b>B</b>	<b>Punteggio per i titoli accademici e scientifici</b> <b>B</b>		
<b>B.4</b>	<b>Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale</b>		
<u>B.4.11</u>	<u>Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a</u>	<b><u>Punti 2,5</u></b>	<u>NON</u>



	<u>seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 6aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.4.12.</u>		<u>VALUTATO</u> <b>Punti 0</b>
<u>B.4.1</u> <u>2</u>	<u>Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto (<b>viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera</b>)</u>	<b>C2 Punti 5</b>	<u>NON</u> <u>VALUTATO</u> <b>Punti 0</b>
B.4.1 3	Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici ( <b>per ogni titolo</b> )	<b>Punti</b> <b>1,25 X 2=</b> <b>Punti 2,50</b>	<b>Punti</b> <b>1,25X 2=</b> <b>Punti 2,50</b>
<b>C</b>	<b>Titoli di servizio</b>		
C.1	Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al	<b>Punti 1,25</b> per ciascun anno di servizio anni totali 3	<b>Punti 1,25</b> Per ciascun anno di servizio anni totali 3

	sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.134, Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n.167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128.	<b>Punti 3,75</b>	<b>Punti 3,75</b>
	<b>Valutazione prova orale effettuata in data 18/07/2022</b>	<b>Punti 39</b>	<b>Punti 39</b>
	<b><u>TOTALE</u></b>	<b><u>Punti 63,25</u></b>	<b><u>Punti 55,75</u></b>

La resistente Amministrazione ha proceduto alla mancata valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dalla ricorrente, sulla base di motivazioni che non trovano riscontro all'interno del Bando di concorso in oggetto.

Tra l'altro, si rammenta all'Ecc.mo T.A.R. adito che il Ministero resistente, anche a seguito della pubblicazione del Bando di concorso, non ha proceduto alla specificazione dei titoli oggetto di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, come ben emerge dall'Avviso prot. n. 28066 del 25.07.2022, ove è stata fornita soltanto la seguente indicazione: <<[...] Ai fini di quanto previsto dal decreto dipartimentale 1081 del 6.5.2022 art. 7, c. 2 del bando di concorso, il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'USR responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall'USR stesso, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale. Tale comunicazione potrà essere inviata

*all'indirizzo mail della scuola o sede di esame presso cui i candidati sono stati convocati per la prova orale, indicando nell'oggetto della comunicazione la dicitura "Titoli non autocertificabili [Classe di concorso] [Nome e cognome]" (cfr. doc. 7: Avviso M.I. prot. n. 28066 del 25.07.2022).*

È notevole la grave omissione nella quale è incorsa la resistente Amministrazione, se solo si confronta l'Avviso sopra riportato con quello pubblicato in data 05.09.2023 in relazione al concorso ordinario docenti, ove è stata fornita una indicazione di massima dei titoli da autocertificare, nella seguente misura: <<[...] *Non dovranno essere presentati i titoli, che sono stati autocertificati o documentati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale quali, ad esempio: • abilitazioni specifiche; • titoli di specializzazione conseguiti presso università italiane statali o non statali riconosciute dal Ministero; • titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento conseguiti presso università italiane statali o non statali riconosciute dal Ministero o presso istituzioni scolastiche italiane statali o paritarie; • titoli di servizio (come precisato dall'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione Pubblica)>> (cfr. doc. 8: Avviso M.I. prot. n. 45324 del 05.09.2023).*

Si rappresenta che non vi è, all'interno del Bando del concorso straordinario *bis*, alcuna disposizione concernente i titoli non autocertificabili, in relazione ai quali l'Amministrazione avrebbe al più dovuto inserire una apposita specificazione.

Il pregiudizio grave ed attuale patito dalla ricorrente è ben evidente se solo si considera che il Ministero resistente ha avviato le procedure di scorrimento della graduatoria e che ha proceduto alla assegnazione dei candidati collocati tra le prime posizioni alle province del Lazio, come emerge dal D.D.G. prot. n. 1893 del 22.09.2023 (cfr. doc. 9: D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 1893 del 22.09.2023 e allegato).

Se solo si analizza il contenuto del provvedimento avente ad oggetto le immissioni in ruolo, si evince che il Ministero ha individuato, ai fini dello svolgimento nel corrente a.s. 2023/24 di un incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo, i due primi candidati della graduatoria dei non vincitori, aventi punteggio pari rispettivamente a 63,00 e 59,00.

È ben evidente che, qualora la resistente Amministrazione avesse valutato in maniera legittima i titoli posseduti e dichiarati dalla ricorrente, la medesima sarebbe stata individuata per l'assegnazione alle province del Lazio, con decorrenza dal 01/09/2023, in quanto si sarebbe collocata alla prima posizione della predetta graduatoria predisposta per gli scorrimenti.

La ricorrente ha pieno diritto a vedersi riconosciuto l'ulteriore punteggio pari a 7,50, per i titoli di studio posseduti e dichiarati, illegittimamente non valutati dalla resistente Amministrazione in base a disposizioni contrastanti con il Bando di concorso *de quo*.

Sulla base delle illegittimità riscontrate la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ricorre innanzi a Questo Ecc.mo T.A.R. chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**I. DIRITTO DELLA RICORRENTE AD OTTENERE LA RETTIFICA DEL PUNTEGGIO ALL'INTERNO DELLA GRADUATORIA DEI CANDIDATI NON VINCITORI DEL CONCORSO STRAORDINARIO BIS PER LA REGIONE LAZIO, C.D.C. "A026", AI FINI DELLO SCORRIMENTO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 11 QUATER, DEL D.L. 29 DICEMBRE N. 198, CON ATTRIBUZIONE DELL'ULTERIORE VALUTAZIONE DI 7,50, DUNQUE PER COMPLESSIVI 63,25 PUNTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.D.G. M.I. N. 1081 DEL 06.05.2022. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO B AL D.M. N. 108/2022.**

La resistente Amministrazione è incorsa nella aperta violazione delle disposizioni del Bando per cui è causa, tenuto conto che né l'art. 7 del Bando né tantomeno il D.M. n. 108/2022 prevedevano nulla relazione alle modalità e alla tipologia dei titoli da autocertificare.

Ne è prova il fatto che, anche nell'Avviso relativo alla presentazione dei titoli valutabili, non è stata fornita alcuna indicazione in ordine alla tipologia dei *"titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva"*.

Dunque, ai candidati non veniva fornita alcuna specificazione in relazione ai titoli da presentare in quanto non autocertificabili, né al momento della pubblicazione del Bando né tantomeno all'esito dello svolgimento della prova orale.

Difatti, il comma 2 dell'art. 7 del Bando così prevedeva: << [...] 2. *Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'USR responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall'USR stesso, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale*>>.

Il Bando non conteneva alcuna indicazione in ordine alla tipologia dei titoli da presentare in quanto non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.

Allo stesso modo l'art. 8 del D.M. n. 108/2022 richiamava l'Allegato B, che individuava i titoli valutabili e la ripartizione dei punteggi, senza però operare alcun riferimento ai titoli non autocertificabili.

Dunque, la ricorrente si è trovata nell'impossibilità di conoscere i titoli i quali necessitavano di una espressa autocertificazione, con ogni conseguenza negativa in ordine alla mancata valutazione di due tra i titoli posseduti e dichiarati in domanda.

La resistente Amministrazione, ciò motivando sulla base della mancata produzione dei titoli in quanto non autocertificabili, non procedeva alla attribuzione del punteggio relativo alla certificazione linguistica del CLIL e del C2, correttamente inseriti dalla ricorrente in domanda.

Si precisa in ogni caso che la dichiarazione di titoli all'interno di una domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale non può non essere presa in considerazione da una Pubblica Amministrazione che, dinanzi a titoli valutabili, deve in ogni caso procedere con la corretta attribuzione del punteggio come da disposizioni del relativo bando.

Sul punto si è espresso recentemente il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 7807/2022, ha riconosciuto il diritto di alcuni candidati ad una procedura concorsuale

indetta dal M.I.U.R. alla attribuzione dell'ulteriore punteggio loro spettante per tutti i titoli autocertificati.

Il pregiudizio patito dalla ricorrente è ben evidente, se solo si considera che la predetta avrebbe dovuto ottenere il legittimo punteggio di 63,25 tenuto conto della valutazione di tutti i titoli posseduti e dichiarati, che le avrebbero consentito di collocarsi alla posizione n. 1 dei candidati individuati per l'immissione in ruolo a decorrere dal 01.09.2023.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 241/1990: VIOLAZIONE DEL CD. DOVERE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 3 DEL BANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 46 DEL D.P.R. N. 445/2000. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. EX ART. 97 COSTITUZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA.**

La parziale valutazione dei titoli di studio della ricorrente è da imputarsi esclusivamente alla condotta dell'Amministrazione, la quale ha tenuto un comportamento scorretto e in violazione del cd. "dovere di soccorso istruttorio" di cui all'art. 6 della legge n. 241/1990, il quale così prevede in tema di "Compiti del responsabile del procedimento":

*<<1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) **accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;** c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. **((L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal***

**responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale))>>.**

Il soccorso istruttorio è dunque un istituto generale del procedimento amministrativo che prevede che il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o di istanze erranee o incomplete, al fine di tutelare la buona fede e l'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.

Tra l'altro, si evidenzia che lo stesso Bando di concorso prevedeva al comma 3 dell'art. 7 quanto segue: <<3. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge>>.

L'Amministrazione resistente è incorsa nella aperta violazione delle disposizioni del Bando e della legge n. 241/90 in quanto, in presenza di dubbi circa i titoli correttamente dichiarati in domanda, avrebbe dovuto consentire alla ricorrente di regolarizzare la sua posizione, al fine di consentire la corretta valutazione di tutti i titoli ben inseriti in domanda.

Nell'ambito delle procedure concorsuali, il soccorso istruttorio trova certamente applicazione, fermo restando il rispetto del principio della *par condicio*, per cui l'intervento dell'Amministrazione a vantaggio dell'interessato non può produrre un effetto vantaggioso a danno di altri candidati.

Nel caso di specie, se il Ministero resistente si fosse diligentemente adoperato ex art. 6 legge n. 241/90, si sarebbe evitato della errata valutazione dei titoli operata a danno della ricorrente.

Costituisce, invero, assunto pacifico quello per cui l'attivazione del soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da

meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 19 luglio 2021, n. 5413; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 24 settembre 2021, n. 2923; Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3664).

**Il danno – in questo caso - prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica Amministrazione.**

In quest'ottica, il **limite** all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della *par condicio*.

In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa a un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Nel caso che ci occupa, la ricorrente inseriva correttamente in domanda tutti i titoli di studio posseduti, che non venivano compiutamente valutati in quanto non potevano – secondo la tesi dell'Amministrazione – essere oggetto di autocertificazione.

Sul punto, il Ministero nulla ha dedotto né all'interno del Bando né all'interno del D.M. n. 108/2022.



A ciò deve aggiungersi che non vi è alcuna prova del fatto che i titoli – CLIL e C2 – illegittimamente non valutati dovevano essere presentati ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Bando, in quanto inidonei alla autodichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000.

La ricorrente operava pertanto diligentemente, come dimostrato altresì dal fatto che, a seguito del superamento di tutte le prove, avvedendosi della parziale valutazione dei titoli di studio, trasmetteva prontamente una istanza di accesso agli atti all'Amministrazione resistente.

Ove il Ministero resistente avesse attivato il soccorso istruttorio, la ricorrente avrebbe ottenuto l'attribuzione di ulteriori 7,50 punti, con conseguente rideterminazione della sua posizione all'interno della graduatoria, dunque al n. 1 in luogo di quella illegittimamente riconosciuta.

In tema di soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure concorsuali, si è già espresso il T.A.R. della Puglia - Bari, nel senso di sostenere che: *“nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata **“la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche”** e che **“pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di***

***emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda***” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).

Ne deriva dunque che, come sostenuto ampiamente dalla più recente e consolidata Giurisprudenza sul punto, *“pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati” l’Amministrazione non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 e dall’obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico*” (cfr. Sentenza TAR Lazio n. 5867/2019).

Nello stesso senso il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5413/2021, si è così espresso in ordine alla attivazione del soccorso istruttorio nell’ambito di un concorso pubblico indetto dal Ministero dell’Istruzione: << [...]Così provvedendo, l’Amministrazione è incorsa nell’illegittimità correttamente riscontrata dal primo giudice, avendo omesso di attivare il cd. soccorso istruttorio, al fine di ottenere un mero chiarimento in ordine ai titoli dichiarati dal concorrente. il Ministero, a fronte di un **dubbio** in ordine al numero di CFU e alla valutazione finale riferiti al titolo dichiarato dall’istante in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso, anziché escludere la valorizzazione dei titoli dichiarati, avrebbe dovuto attivare il prescritto soccorso istruttorio. In tale maniera, l’Amministrazione, in particolare, non avrebbe violato il principio della parità di trattamento tra concorrenti, in quanto non vi sarebbe stata alcuna inammissibile integrazione di un nuovo elemento valutativo non dichiarato dalla concorrente, né avrebbe rimediato ad un inadempimento alle regole prescritte dalla *lex specialis* in ordine alle modalità di compilazione della domanda di partecipazione o ad una condotta negligente produttiva di conseguenze negative ascrivibili in capo alla concorrente alla stregua del principio di autoresponsabilità, bensì soltanto avrebbe consentito un (dovuto) chiarimento sulla valenza di un elemento valutativo tempestivamente e ritualmente dichiarato dalla candidata, nel rispetto delle previsioni della *lex specialis*. In siffatte ipotesi, pertanto, come correttamente ritenuto dal Tar, il Ministero avrebbe dovuto, prima di concludere per la non valutabilità dei titoli posseduti e dichiarati, richiedere alla candidata di specificare il numero di CFU e la valutazione finale, domandando chiarimenti su elementi di valutazione già acquisiti alla

*procedura concorsuale su iniziativa dell'odierna appellata>> (cfr. Sentenza Consiglio di Stato n. 5413/2021).*

Ancora, il T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, con sentenza n. 416/2022 ha così riconosciuto: << [...] ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio (così Consiglio di Stato sez V, 22 novembre 2019, n. 7975; in termini T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 1 aprile 2021, n.172). 3.4.- Ritiene il Collegio preferibile tale orientamento, pertinente al caso di specie, caratterizzato come visto da errore formale riconoscibile nella presentazione della domanda da parte del concorrente, dal pacifico e non contestato possesso da parte del concorrente stesso del requisito di ammissione richiesto e dalla mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte dell'Amministrazione. 3.5. - Detto errore appare infatti anche riconoscibile da parte dell'Amministrazione secondo il disposto di cui all'art 4 del bando che onera il Ministero alla verifica d'ufficio dello svolgimento dei richiesti servizi>>(cfr. Sentenza TAR Bologna n. 416/2022).

Tra l'altro, si evidenzia che l'Amministrazione è altresì incorsa nella manifesta violazione dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 che, in tema di “Dichiarazioni sostitutive di certificazione”, ha così previsto: <<[...] 1. **Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle**

**normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:** a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; **m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;** o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualità di vivente a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato>>.

Nel caso di specie, la ricorrente ha inserito nella domanda di partecipazione al concorso tutti i titoli di studio posseduti che, come dalla sopra citata disposizione, potevano essere oggetto di autodichiarazione.

Né il Ministero ha previsto nello specifico alcuna indicazione in ordine alla tipologia dei titoli da presentare in quanto non autocertificabili.

La gravità della condotta dell'Amministrazione è ben evidente, avendo cagionato alla ricorrente un concreto ed attuale danno consistente nella omessa attribuzione dell'ulteriore punteggio pari a 7,50, che le avrebbe consentito di collocarsi alla posizione n. 1 all'interno della graduatoria del concorso straordinario *bis*, per la sua c.d.c. "A026 - Matematica" per la Regione Lazio, con conseguente certezza di poter essere individuata ai fini del conferimento di un incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo, con decorrenza dal 01.09.2023.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa

**RICORRE**

**ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

**ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.**

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ill.Mo Presidente dell'Ill.mo T.A.R. adito, per i motivi sopra indicati, di ordinare all'Amministrazione di procedere alla rettifica del punteggio spettante alla ricorrente nella graduatoria del concorso straordinario *bis*, per la c.d.c. "A026 - Matematica" per la Regione Lazio, con attribuzione dell'ulteriore punteggio di 7,50, dunque per complessivi 63,25 punti in luogo di 55,75, in virtù di tutti i titoli posseduti e dichiarati in domanda.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato. Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto e la circostanza che, ai fini della effettività della tutela cautelare richiesta, la ricorrente è stata inserita all'interno della graduatoria del concorso straordinario *bis*, per la

classe di concorso “A026 - Matematica” per la Regione Lazio, in posizione e con punteggio difforni rispetto a quanto spettante.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che la ricorrente è in possesso di tutti i requisiti legittimanti l’inserimento all’interno della predetta graduatoria con il superiore punteggio di 63,25, che le avrebbe consentito di poter essere individuata per il conferimento di un incarico a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo a decorrere dal 01.09.2023.

Dai provvedimenti impugnati scaturisce dunque, per la ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione che consiste nell’impossibilità di essere inserita con il punteggio effettivamente spettante nella graduatoria *de qua*, nonché di poter essere assunta a tempo indeterminato, in maniera del tutto discriminatoria rispetto ai candidati ivi collocati i quali sono già stati immessi in ruolo seppur con punteggio inferiore alla ricorrente.

Roma, 11.10.2023

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

Nel merito, si chiede l’accoglimento delle seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l’annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D.G. M.I. prot. n. 1081 del 06.05.2022;
2. D.M. n. 108 del 28.04.2022;
3. Domanda di partecipazione;
4. Titoli ricorrente;
5. Istanza di accesso agli atti e riscontro - griglia valutazione;

6. D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 1207 del 03.08.2023 e allegato;
7. Avviso M.I. prot. n. 28066 del 25.07.2022;
8. Avviso M.I. prot. n. 45324 del 05.09.2023;
9. D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 1893 del 22.09.2023 e allegato.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 11.10.2023

Avv. Domenico Naso